

STATUTO
ASSOCIAZIONE ABAIT (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS ITALIA)

ART. I – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione Applied Behavior Analysis Italia in breve ABAIT -di natura privatistica tra Associazione Tecnici Applied Behavior Analysis con sede legale in via di Campo Marzio, 12 – 00186 Roma, costituita inizialmente dalla "Società Italiana degli Analisti del Comportamento in campo Sperimentale ed Applicato", in sigla "SIACSA" e "Associazione tecnici ABA" in sigla "AssoTABA".

La sede associativa è in via di Campo Marzio, 12 – 00186 Roma e potrà essere variata, sempre nel comune di Roma, senza necessità di variare il presente statuto. L'Associazione si riserva di attivare altre sedi periferiche nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime finalità associative.

ART. II – SCOPI

L'ABAIT è un'Associazione culturale apartitica e senza fini di lucro. ABAIT rappresenta AssoTABA e le altre associazioni che in futuro aderiranno, aventi gli stessi e/o analoghi scopi, tutte che agiscono in piena indipendenza e imparzialità. ABAIT ha funzione di:

1. promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresenta
2. divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse
3. rappresentanza delle Istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali

Su mandato delle singole associazioni, essa può controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Gli scopi che l'Associazione si propone sono:

1. promuovere il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo della professione nell'ambito dell'Analisi del Comportamento in tutte le sue accezioni;
2. promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti associati, in riferimento all'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;
3. rilasciare agli iscritti delle associazioni aderenti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
 - a) alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione;
 - b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;
 - c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
 - d) alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2 comma 4;
4. Definire standard comuni nella formazione professionale nell'ambito dell'Analisi del Comportamento in tutte le sue accezioni;
5. progettare e realizzare un sistema di accertamento delle competenze professionali degli associati delle Associazioni aderenti. A tale scopo, l'Associazione si riserva, altresì, di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali;
6. istituire la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati delle associazioni aderenti, in forma diretta o indiretta, descritta specificamente nel presente Statuto "Comitato Scientifico";
7. svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico e legislativo anche in ambito internazionale al fine della miglior qualificazione della professione e delle competenze degli associati, sempre nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di



Handwritten signature: Giovanni De Angelis

Handwritten signature: Alessio Paoletti

Handwritten signature: Giovanni De Angelis

circolazione, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con il precipuo obiettivo della tutela dell'utente;

8. promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione, attraverso un codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, prevedendo un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
9. gestire la tenuta di registri congiunti degli iscritti alle Associazioni aderenti;
10. autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi;
11. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nonché altre associazioni per le attività sociali nonché per la gestione dei corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
12. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e pubblicare inoltre notiziari, indagini ricerche, studi di bibliografie;
13. partecipare in modo autonomo, assieme a realtà pubbliche e/o private ad attività di progetti nazionali e/o internazionali inerenti il settore di formazione e consulenza anche per gli insegnanti di ogni ordine e grado e quelli abilitati nel sostegno;
14. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di siti web e altra presenza on-line e sui social che abbia lo scopo di perseguire gli obiettivi statutari e/o promuovere l'Associazione.

Art. III – PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

Gli scopi dell'Associazione verranno perseguiti attraverso le seguenti attività:

1. Organizzare e offrire momenti di incontro, aggiornamento e formazione per i Professionisti ABA;
2. Diffondere le informazioni pertinenti la professione di Professionista ABA nei diversi ambiti applicativi;
3. Costituire gli organismi di rappresentanza dei Professionisti ABA;
4. Istituire il registro di Professionisti ABA;
5. Pubblicare articoli e newsletter informativi pertinenti alla diffusione delle discipline ABA;
6. Promuovere l'utilizzo dei network tra Professionisti ABA attraverso i diversi canali multimediali;
7. Adottare un Regolamento Interno per l'esercizio della professione che contiene norme di qualità e competenza integrative del presente Statuto;
8. Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli aderenti alle associazioni mediante specifiche iniziative;
9. Promuovere ricerche nel campo dell'Analisi del Comportamento in tutte le sue accezioni, organizzare convegni, conferenze, manifestazioni e promuovere attività editoriali o altre attività di vario tipo inerenti alla disciplina;
10. Tutelare e rappresentare gli interessi collettivi della categoria professionale e fornire consulenza ed assistenza ai propri associati;
11. Eseguire monitoraggi del panorama regionale, nazionale ed internazionale, in materia di Analisi del Comportamento in tutte le sue accezioni ed offrire ai propri soci le informazioni acquisite inerenti alla professione e predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci;
12. Provvedere all'acquisto e alla edizione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi materiale vario d'interesse culturale a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati;
13. Orientare i Soci nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
14. Contribuire alla crescita della professionalità del Professionista ABA in tutti gli ambiti applicativi;
15. Offrire spazi per l'espressione e il confronto tra Professionisti ABA e altre professioni affini;
16. Promuovere una cultura del prendersi cura dell'individuo, del gruppo e della collettività;
17. Promuovere una cultura del Professionista ABA in tutte le sue espressioni;
18. Promuovere la valorizzazione dei diversi profili professionali del Professionista ABA;
19. Promuovere la diffusione della cultura dell'ABA nei diversi ambiti della società civile;
20. Promuovere forme solidali di sostegno, supporto e cooperazione tra i Professionisti ABA;
21. Tutelare e promuovere il Professionista ABA nel rapporto con le altre professioni di aiuto;
22. Favorire la diffusione e la condivisione di informazioni professionali, culturali e scientifiche;
23. Realizzare tra gli organismi associati iniziative di collegamento e coordinamento per la migliore conduzione delle attività;
24. Rappresentare gli associati nei rapporti con istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.

25. Promuovere il valore dell'attestazione di qualità rilasciata dall'Associazione enfatizzando la garanzia di qualità e professionalità;
26. Tutelare l'autonomia di definizione dei profili professionali e dei percorsi formativi richiesti ai professionisti associati;
27. Sviluppare la professione di "PROFESSIONISTA ABA" in ambito nazionale;
28. Mantenere ed elevare le competenze e gli standard etici dei PROFESSIONISTI ABA ;
29. Tutelare l'utenza attraverso un monitoraggio ed una puntuale valutazione delle capacità professionali degli associati;
30. Favorire corsi di qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'aggiornamento dei PROFESSIONISTI ABA in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati in aderenza agli standard definiti;
31. Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

L'associazione, inoltre potrà istituire rapporti di consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati qualora gli esiti di tali rapporti contribuiscano allo sviluppo e divulgazione degli scopi dell'associazione e compiere ogni altra iniziativa che il Consiglio Direttivo, o il Comitato Scientifico, o l'Assemblea dei Soci riterranno utili al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. IV - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. V - SOCI

Sono soci le associazioni aderenti che saranno rappresentate dai rispettivi presidenti o loro delegati e 5 membri designati da ciascuna associazione aderente. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il contributo associativo è intrasmissibile. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I soci svolgeranno la propria attività all'interno dell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione della disponibilità personale. Hanno altresì il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. I soci hanno il dovere di versare la quota sociale annuale nei termini definiti dal Consiglio Direttivo e di rispettare il presente Statuto ed il Regolamento interno dell'Associazione. L'associazione potrà, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Ogni associato s'impegna a rispettare lo statuto dell'associazione in ogni sua parte, a collaborare all'attività dell'associazione, a conformarsi alle decisioni e deliberazioni dei suoi organi e ad attenersi alle norme deontologiche contenute nel Regolamento. Ogni grave infrazione di tali obblighi morali potrà essere motivo di radiazione dall'albo dei soci.

ART. VI – CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

I soci cessano di appartenere all'Associazione per i seguenti motivi:

1. recesso del socio, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. decadenza, nel caso in cui non sia in regola con il pagamento delle quote annuali sociali;
3. esclusione nei casi in cui:
 - a) non osservi la deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio o non adempia agli obblighi di collaborazione assunti con l'Associazione senza giustificato motivo;
 - b) fomenti dissidio, disordini tra i soci o svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;

L'esclusione e la decadenza sono rispettivamente rilevati e deliberati dal Consiglio a suo insindacabile giudizio.

ART. VII – PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai versamenti delle quote sociali e da ogni provento o contributo che pervenga sia da soci che da terzi ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia associativa. È in ogni modo escluso che i proventi delle attività siano divisi tra i soci, neppure in forme indirette. La consistenza del patrimonio viene determinata ogni anno attraverso la redazione, effettuata a cura del Consiglio, di un bilancio consuntivo relativo al periodo coincidente con l'anno solare precedente, definito esercizio, entro sei mesi dal termine dello stesso.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio verrà devoluto ad altro ente pubblico o privato avente finalità sociale analoga.

ART. VIII – OPERA DI TERZI

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Associazione ha facoltà di avvalersi dell'opera di terzi, di dare in concessione a terzi parte dei servizi o delle attività svolte, di concedere spazi dell'Associazione in uso a terzi al fine di reperire i fondi necessari all'attuazione degli scopi sociali, di avviare attività ed iniziative di qualunque tipo, in linea con gli scopi dell'Associazione stessa, anche a carattere commerciale, al fine di promuovere, finanziare e divulgare l'attività istituzionale.

ART. IX – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Consiglio dei Revisori dei Conti (se nominato);
4. Il Comitato Tecnico Scientifico;
5. Il Comitato Etico;
6. il Presidente;

Art. X – ASSEMBLEA

All'Assemblea partecipa il Presidente di ogni associazione aderente o un suo delegato e 5 membri, soci delle singole associazioni aderenti, designati dal Consiglio Direttivo di ognuna delle associazioni aderenti. L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione in essa hanno diritto di voto il Presidente di ogni associazione aderente ed i 5 delegati delle stesse e ciascuno di essi può esprimere un solo voto. Ciascun avente diritto al voto, può conferire delega solo ad altro soggetto avente diritto al voto e la delega va conferita per iscritto e/o via e-mail.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, attraverso il Presidente, che provvede ad informare i soci mediante affissione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea oppure per e-mail, o per lettera o con qualunque altro mezzo di comunicazione. Essa è validamente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. È presieduta dal Presidente, o in mancanza da un socio eletto dai soci presenti all'Assemblea stessa. Dell'Assemblea viene redatto verbale su apposito libro a cura di un segretario eletto dall'Assemblea. Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Essa delibera:

1. l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio preventivo;
2. le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione;
3. gli indirizzi di carattere generale dell'Associazione;
4. l'eventuale Regolamento Interno;
5. dell'elezione e nomina del Consiglio Direttivo;
6. sulla utilizzazione dei proventi sempre in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;
7. su quant'altro demandate per legge o per Statuto, sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. XI – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è composto da almeno un membro di ogni associazione aderente fino ad un numero massimo di 6 membri, eletti dall'Assemblea tra i soci e il past-president del Consiglio Direttivo uscente dell'Associazione. L'Assemblea decide contestualmente il numero di membri da eleggere. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un solo mandato successivo.

Art. XII – ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero e devono essere verbalizzate in un apposito registro a cura del segretario nominato nella riunione stessa. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Sono componenti del Consiglio il Presidente, il Segretario ed eventuali consiglieri.

Esso ha il compito di:

- ammettere nuovi soci;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo d'esercizio;
- attuare le delibere dell'Assemblea;
- gestire il patrimonio sociale, attraverso ogni attività consentita dallo Statuto, al fine del perseguimento delle finalità istitutive;
- promuovere ed attuare iniziative di ogni tipo che vengano ritenute idonee al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- scegliere i collaboratori terzi di cui avvalersi.

Il Consiglio può deliberare di delegare parte delle sue attività o incarichi specifici al Presidente o ad altro suo membro appositamente nominato. Il Membro del Consiglio che intenda dissociarsi dalla deliberazione del Consiglio deve farne menzione nel verbale redatto nelle riunioni.

In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, l'Assemblea dei soci eleggerà il nuovo consigliere. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può ridursi a meno di un membro di ogni associazione fino ad un massimo di 5.

Art. XIII – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 componenti, nominati in egual parte dalle associazioni aderenti. Il Consiglio propone i membri del Comitato Tecnico Scientifico che a sua volta elegge il proprio Presidente. Il Comitato Tecnico Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata alla qualificazione della figura professionale in tutte le sue accezioni inclusa la formazione permanente.

Art. XIV – IL COMITATO ETICO

Il Comitato Etico è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, di cui 2 membri nominati in egual parte dalle associazioni aderenti e gli altri in egual parte da ANFFAS nazionale e ANGSA Nazionale. Il Comitato Etico si configura come struttura dedicata al vaglio di tutte le segnalazioni relative a presunte scorrettezze nell'esercizio della professione ABA. I soci ABAIT sono ineleggibili alla presidenza del Comitato Etico.

Art. XV – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli ha la rappresentanza legale e la firma sociale e risponde degli atti compiuti in nome e per conto dell'Associazione, in solido con il Consiglio, esclusi eventuali dissociati, se ha agito in ottemperanza ad una deliberazione di quest'ultimo. Vigila che si operi in conformità agli scopi ed agli interessi dell'Associazione. Presiede e convoca il Consiglio e l'Assemblea. Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile nel successivo mandato. Il Presidente assolve anche le funzioni di tesoriere.

Art. XVI – GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Gli incarichi degli amministratori sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento degli incarichi loro conferiti.

Art. XVII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L'Assemblea provvederà altresì a nominare uno o più liquidatori per le operazioni necessarie, nonché l'ente pubblico o privato avente finalità sociale analoga, a cui sarà devoluto il patrimonio residuo. Le relative spese saranno sostenute dall'associazione con il suo patrimonio. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.

Art. XVIII – ESTINZIONE ASSOCIAZIONE

L'estinzione dell'associazione avviene nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.

Art. XIX – DISPOSIZIONI FINALI

Il Presidente dell'Associazione e il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico non devono appartenere alla stessa Associazione socia. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia. Quanto non espressamente definito nel presente Statuto viene rimandato al Regolamento interno dell'Associazione definito dal Consiglio Direttivo e approvato nella prima Assemblea utile.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

